



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE

tel + 39 040 377 2010
fax + 39 040 377 2381

finanze@regione.fvg.it
finanze@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Alla Direzione generale

Al Segretariato generale

All'Ufficio di Gabinetto

All'Avvocatura della Regione

Alla Protezione civile della Regione

Al Servizio relazioni internazionali e programmazione europea

Alle Direzioni centrali

Alla Direzione Territoriale ACI di Udine

All'Unità Territoriale ACI di Gorizia

All'Unità Territoriale ACI di Pordenone

All'Unità Territoriale ACI di Trieste

A mezzo posta elettronica certificata

Circolare n. 3/2020

oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione degli adempimenti e dei versamenti relativi all'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.)

1. Premessa

Al fine di ovviare agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, anche in considerazione delle gravi conseguenze sul tessuto socio-economico regionale determinate dalle misure restrittive poste in essere a tutela della salute pubblica, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di disporre, mediante la disciplina introdotta dall'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), la sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti e degli obblighi tributari previsti in materia di I.R.T..

La presente circolare si propone di illustrare tali disposizioni, facendo cenno altresì alle misure statali applicabili alla medesima materia.

2. Sospensione dei termini

2.1 Sospensione dei termini disposta dalla normativa regionale

Prima di illustrare nel merito le norme che dispongono la sospensione dei termini per gli adempimenti in materia di I.R.T. - che trova la sua disciplina nell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) - al fine di una migliore comprensione di tali norme, si ritiene utile richiamare brevemente le disposizioni regionali vigenti in materia.

Ai sensi del citato articolo 14 le richieste di formalità e il connesso versamento dell'I.R.T. sono effettuati entro il termine di sessanta giorni decorrenti:

- dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione per le formalità di prima iscrizione di veicoli nonché di iscrizione di contestuali diritti di garanzia;
- dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata per le formalità di trascrizione ed annotazione.

In via ulteriore, per le formalità soggette all'I.R.T. relative agli atti societari e giudiziari, il termine di sessanta giorni per effettuare la richiesta di formalità al P.R.A. e il connesso versamento dell'I.R.T. decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti societari e giudiziari nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti per le formalità soggette all'I.R.T. relative ai suddetti atti.

Con l'introduzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 6/2020, come accennato al paragrafo 1., si è provveduto a dettare disposizioni per la sospensione dei termini sopra riportati.

In particolare, sono stati sospesi i termini per le richieste di formalità al P.R.A. e per i connessi versamenti relativi all'I.R.T. scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 (articolo 5, comma 1).

Le richieste di formalità al P.R.A. e i versamenti, i cui termini sono stati sospesi ai sensi della disposizione sopra citata, devono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 luglio 2020. Gli importi che, tuttavia, dovessero essere già stati versati non sono soggetti a rimborso (articolo 5, comma 2).

L'introduzione della suddetta disposizione, quindi, sospendendo i termini scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020 per le richieste di formalità al PRA e per l'effettuazione dei connessi versamenti, favorisce il contribuente in quanto consente di posticipare il momento della presentazione della richiesta della formalità al PRA e, conseguentemente, del versamento della relativa I.R.T. al 31 luglio 2020.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo in esame autorizza la Giunta regionale a disporre, con propria deliberazione, la modifica dei termini stabiliti nei primi due commi, avuto riguardo all'evolversi della situazione emergenziale (articolo 5, comma 3).

2.2 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dalla normativa statale

A seguito dell'emergenza da Covid-19 lo Stato ha assunto molteplici misure volte a fronteggiare la profonda crisi in atto.

Per quanto di interesse si evidenzia, tra le altre, la sospensione dei termini per i pagamenti dovuti a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento.

Giova, infatti, rammentare che, in caso di mancato pagamento dell'I.R.T., la Regione provvede all'emissione e alla notifica degli avvisi di accertamento per il recupero degli importi dovuti, maggiorati di sanzioni ed interessi.

Per l'attività di riscossione coattiva degli importi dell'I.R.T., non versati entro il termine indicato nei suddetti avvisi, la Regione procede mediante iscrizione a ruolo, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

A tale riguardo si richiama, pertanto, la norma dell'articolo 68, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'articolo 154 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ai sensi della quale *"Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.."*

L'articolo citato stabilisce, inoltre, che i suddetti versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, pertanto gli importi notificati a mezzo ruolo devono essere versati entro il 30 settembre 2020, con la precisazione che quanto già versato non è soggetto a rimborso.

3. Sito internet

Nel sito internet della Regione, alla pagina Tributi, è presente il link che consente l'accesso alla sezione dedicata all'imposta. In tale sezione è reperibile la normativa regionale oggetto della presente circolare.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi via e-mail ai seguenti referenti:

- Giannina Perissutti, e-mail giannina.perissutti@regione.fvg.it
- Elisa Fermo, e-mail elisa.fermo@regione.fvg.it
- Teresa Bavestrello, e-mail teresa.bavestrello@regione.fvg.it

IL RAGIONIERE GENERALE

Paolo Viola

Firmato digitalmente